



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Via Due Giugno, 22 - 33050 C.F. 81001610302 P.Iva 005224150307

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI**

INDICE GENERALE

	Pag.
TITOLO I PRINCIPI GENERALI	3
<i>Art. 1 profili istituzionali, valori etici e culturali, finalità.....</i>	<i>3</i>
TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
<i>Art. 1 definizione di animali.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Esclusioni.....</i>	<i>3</i>
TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I TRATTAMENTO E DETENZIONE DEGLI ANIMALI	4
<i>Art. 1 Obblighi dei detentori di animali.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 Maltrattamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 Abbandono.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 Avvelenamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 Addestramento.....</i>	<i>6</i>
CAPO II TRASPORTO.....	6
<i>Art. 1 Disposizioni generali.....</i>	<i>6</i>
CAPO III ESPOSIZIONE VENDITA E UTILIZZO DI ANIMALI	6
<i>Art. 1 Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, per attività commerciali ambulanti ed occasionali e in occasione di fiere e sagre.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 2 Vendita.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3 Divieti di utilizzo di animali.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 4 Divieto di questua con animali.....</i>	<i>7</i>
CAPO IV SMARRIMENTO, FUGA, RINVENIMENTO, AFFIDO, SOPPRESSIONE, INUMAZIONE.....	7
<i>Art. 1 Smarrimento - Fuga - Rinvenimento – Affido.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 2 Divieto di soppressione di animali.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 3 Inumazione di animali.....</i>	<i>7</i>
CAPO V DESTINAZIONE CIBO PER GLI ANIMALI, SCELTE ALIMENTARI	7
<i>Art. 1 Destinazione di cibo per animali.....</i>	<i>7</i>
TITOLO IV DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE	8
CAPO I CANI.....	8
<i>Art. 1 Custodia.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 2 Attività motoria e rapporti sociali.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 3 Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 4 Conduzione di cani adibiti a non vedenti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 5 Obbligo di raccolta degli escrementi.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 6 Divieto di detenzione a catena.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7 Dimensioni dei recinti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8 Rinuncia del proprietario/detentore per seri motivi.....</i>	<i>9</i>
CAPO II GATTI.....	9
<i>Art. 1 Definizione dei termini usati nel presente capo.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 2 Compiti in ordine al controllo delle nascite.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 3 Colonie feline.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 4 Cantieri.....</i>	<i>10</i>
CAPO III EQUINI.....	11
<i>Art. 1 Detenzione.....</i>	<i>11</i>
CAPO IV ANIMALI ACQUATICI	11
<i>Art. 1 Detenzione di specie animali acquatiche.....</i>	<i>11</i>
CAPO V FAUNA SELVATICA	11
<i>Art. 1 Detenzione di fauna esotica.....</i>	<i>11</i>
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	12
<i>Art. 1 Sanzioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 2 Vigilanza.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 3 Segnalazioni di fatti.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 4 Abrogazione di disposizioni incompatibili.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 5 Norme transitorie.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 6 Entrata in vigore.....</i>	<i>12</i>

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 profili istituzionali, valori etici e culturali, finalità

1. Il Comune di Terzo di Aquileia recepisce i principi fissati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Animale proclamata il 05.10.1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi e dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali di Strasburgo del 13.11.1987 e si impegna a sostenere e promuovere il riconoscimento ed il rispetto del diritto alla presenza, nel proprio territorio di tutte le specie di animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, adotta provvedimenti per la loro tutela ed opera per favorire la corretta convivenza tra questi e gli esseri umani.
3. Il Comune persegue la promozione nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomini e animali e nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale, il Comune, può promuovere e sostenere iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali stanziali ed in transito.
5. Il Comune, conformemente alle vigenti normative nazionali e regionali in materia, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni manifestazione di violenza, di insensibilità o di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.
7. Il Comune organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati ed a contrastare il fenomeno dell'abbandono.
8. Il Comune, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può far ricorso a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato.

TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 definizione di animali

1. La definizione di "animali" di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie di razze di animali di affezione di cui alla legge 14.08.1991 n. 281 e 20.07.2004 n. 189 ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Terzo di Aquileia.
2. Per quanto attiene agli animali da allevamento/reddito si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia

Art. 3 Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento, in base alla legislazione vigente, non si applicano alle attività di disinfestazione, derattizzazione, a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore, ed alle attività finalizzate al prelievo venatorio ed alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Trattamento e detenzione degli animali

Art. 1 *Obblighi dei detentori di animali.*

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica, etologica ed ambientale.
2. Chi detiene un animale o abbia accettato di occuparsene anche solo temporaneamente (comprese le associazioni animaliste che abbiano in affido animali), è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del suo benessere tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, in particolare deve:
 - Fornirgli acqua e cibo in quantità sufficiente;
 - Consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - Prendere ogni precauzione possibile per evitarne la fuga;
 - Assicurare l'igiene e la pulizia negli spazi ove l'animale dimora;
 - Impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare adeguatamente la cucciolata;
 - Informarsi sui metodi più opportuni per attuare il controllo delle nascite.
3. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, il Comune, anche avvalendosi di personale del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, provvede al ricovero dell'animale presso idonee strutture convenzionate.
4. A tutti gli animali di proprietà, ottenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente le possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. Il Comune può promuovere campagne di sensibilizzazione per la sterilizzazione di cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 2 *Maltrattamento.*

1. Il Comune persegue e condanna ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e qualsiasi comportamento lesivo della loro integrità psico-fisica e della loro dignità.
2. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda fatta eccezione per alcune specie al fine di non danneggiarle, es.:
 - a. i ratti, i topi, i serpenti si sollevano per la coda
 - b. le rane si sollevano per le zampe posteriori
3. E' vietato colpire gli animali (salvo per la difesa da aggressione) o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E', altresì, vietato fare uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
4. Sono consentiti i soli atti di amputazione che – debitamente certificati da un medico veterinario – si rendano necessari per prevenire o guarire malattie e gli interventi di sterilizzazione.
5. E' vietato separare anzitempo i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell' acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
7. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
8. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento per ciascuna specie di animale, è vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo ed igienico riparo; il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, provvisto di tetto impermeabilizzato, chiuso su tre lati e rialzato da terra. Il ricovero dovrà essere posizionato in luoghi salubri, privi di acqua stagnante, ovvero in ambienti che non risultino nocivi per la salute ed il benessere dell' animale.
9. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti, in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all' interno dell' appartamento. Gli animali da compagnia di

- piccola taglia possono essere tenuti su terrazzi, purché agli stessi venga garantito un riparo sufficiente e la possibilità della "sgambatura" quotidiana.
10. E' vietato mettere gatti alla catena, cani alla catena fissa, gatti legati, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo disposizione scritta del medico veterinario.
 11. ad eccezione di uccelli e roditori è vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure.
 12. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti.
 13. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali; viene altresì vietato il commercio, la detenzione e l'impiego di animali colorati artificialmente.
 14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi con suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo dai servizi veterinari dell'A.S.S. competente territorialmente.
 15. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto di un medico veterinario.
 16. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi salvo parere scritto di un medico veterinario.
 17. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete. Tale divieto non si applica a quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piana almeno del 50%, fatta eccezione per necessità igieniche.
 18. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio adeguato ove nascondersi alla vista dell'uomo.
 19. E' vietato ai detentori di animali esotici e selvatici condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 20. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo conclamate necessità dell'animale allevato.
 21. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente; in ogni caso dovranno essere tenuti al guinzaglio e con la museruola.
 22. E' vietato l'allevamento di animali di affezione al fine di ottenere pellicce.
 23. Qualsiasi intervento chirurgico, se indispensabile, deve essere eseguito a norma della vigente legge sanitaria da un medico veterinario e appositamente certificato.
 24. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.
 25. E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali velenosi.
 26. E' vietato allevare, commerciare e/o detenere qualsiasi specie animale per fini di sperimentazione e vivisezione.
 27. E' vietato l'uso ed il commercio di trappole mutilanti.
 28. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.

Art. 3 *Abbandono.*

1. E' severamente vietato abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e corsi d'acqua, qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna selvatica provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4 *Avvelenamento.*

1. Fatte salve eventuali responsabilità penali, è severamente proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, sostanze farmacologicamente o tossicologicamente attive, alimenti velenosi o contaminati da sostanze velenose e materiali nocivi, su tutto il territorio comunale, in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. Sono salve le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali, con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
3. Chiunque, venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala ai competenti organi indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 5 Addestramento.

1. E' vietato addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, a percosse o all'utilizzo di mezzi dolorosi o mediante costrizione fisica in ambienti angusti e inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.
2. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
3. E', altresì, vietato l'allevamento e l'addestramento di cani o di altri animali per il combattimento.
4. E' tassativamente vietato promuovere, provocare o favorire le lotte ed i combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma.
5. Sono vietati l'addestramento di tutte le razze canine e la somministrazione di farmaci tesi ad esaltare l'aggressività o pericolosità, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

CAPO II Trasporto**Art. 1 Disposizioni generali.**

1. In materia di trasporto di animali si applicano le disposizioni e le norme previste dall'art. 169 del vigente codice della strada ed i relativi criteri applicativi regolamentari.
2. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
4. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
5. I contenitori dovranno essere dotati di idoneo strumento per consentire l'abbeveraggio.
6. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti.
7. E' vietato trasportare o porre animali chiusi nel baule dell'autovettura; il divieto vale anche se sono stati predisposti areatori.

CAPO III Esposizione vendita e utilizzo di animali**Art. 1 Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, per attività commerciali ambulanti ed occasionali e in occasione di fiere e sagre.**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine in gabbie o recinti, o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali esposti all'interno degli esercizi commerciali dovranno essere sempre riparati dal sole, provvisti dell'acqua e del cibo necessari (i gatti anche della cassetta igienica).

Art. 2 Vendita.

1. Il commercio di ogni specie animale, ittica compresa, deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti norme in materia e di tutela del benessere degli animali stessi, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
2. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di 18 anni.

Art. 3 Divieti di utilizzo di animali

1. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali.
2. E' vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali.

Art. 4 *Divieto di questua con animali.*

1. E' fatto assoluto divieto di sfruttare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Il Servizio Veterinario dell'A.S.S. ha il compito di verificare le condizioni di salute e benessere degli animali di cui al comma precedente e nel caso sussistano gli estremi di maltrattamento degli animali o si riscontri la presenza di femmine gravide o con cucciolate, gli animali potranno essere confiscati ed affidati alle strutture convenzionate con il Comune.

CAPO IV Smarrimento, fuga, rinvenimento, affido, soppressione, inumazione**Art. 1 *Smarrimento - Fuga - Rinvenimento – Affidato***

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 15 giorni al Comune che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste per l'anagrafe canina.
2. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda Sanitaria Locale può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si potrà comunque procedere all'abbattimento dell'animale.
3. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 2 *Divieto di soppressione di animali.*

1. E' vietata la soppressione di qualsiasi animale da affezione, compagnia, tropicale o fauna selvatica salvo i casi previsti dalle norme in materia venatoria, sanitaria e di tutela della pubblica incolumità.
2. I cani randagi o di proprietà catturati e custoditi presso le strutture pubbliche e private, così come i gatti liberi sul territorio non possono essere soppressi nè ceduti per sperimentazione e vivisezione.
3. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanascici e con trasmissione del certificato di morte al Comune entro 15 giorni.

Art. 3 *Inumazione di animali.*

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati e solo se non espressamente vietato dai competenti Servizi Veterinari.

CAPO V Destinazione cibo per gli animali, scelte alimentari**Art. 1 *Destinazione di cibo per animali.***

1. Le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale possono rivolgersi, tramite loro iscritti debitamente autorizzati e previo consenso delle strutture interessate, alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

CAPO I Cani

Art. 1 Custodia.

1. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi; essi devono essere sempre accompagnati dal proprietario o detentore.
2. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, sono condotti con guinzaglio. I soggetti di indole aggressiva individuati con ordinanza ministeriale sono condotti con guinzaglio e museruola.
3. Il guinzaglio dovrà essere robusto, lungo non più di due metri. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
4. Il guinzaglio dovrà essere tenuto da persona maggiorenne o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.
5. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti con il guinzaglio e sotto la responsabilità del proprietario/detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
7. Le recinzioni delle proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 2 Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.
2. Ai cani accompagnati dal proprietari o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo i siti espressamente vietati con apposito segnale.
3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, opportunamente recintati, dotati anche delle opportune attrezzature anche per le relative deiezioni.
4. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori senza determinare danni alle strutture presenti.
5. I cani di indole aggressiva individuati da ordinanza ministeriale sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 3 Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno accesso negli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune con le modalità stabilite dalla vigente normativa, purché il titolare espressamente non lo vieti con l'apposizione di apposita indicazione all'ingresso del locale.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere del proprietario/detentore di risarcire gli eventuali danni provocati dagli animali.

Art. 4 Conduzione di cani adibiti a non vedenti.

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali a servizio di persone non vedenti.

Art. 5 Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti preferibilmente negli spazi di terra in prossimità di alberi e nelle aree verdi.
2. I proprietari o detentori hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dai cani stessi sul suolo pubblico dell'intero territorio del Comune di Terzo di Aquileia, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
3. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale comprese quelle eventualmente destinate ai cani stessi.
4. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta, rimozione e contenzione degli escrementi prodotti da questi ultimi.
5. Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta degli organi di Polizia.
6. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.
7. Non è ammesso lasciar defecare i cani nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
8. Le deiezioni raccolte e debitamente racchiuse devono essere conferite negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 6 Divieto di detenzione a catena.

1. Fatto in ogni caso salvo il divieto di detenere animali legati a catena fissa, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri sei.
2. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riposo, cibo e acqua.

Art. 7 Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi esclusivamente in recinti la superficie di base non deve essere inferiore a mq. 15 (quindici).
2. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
3. Nel recinto deve essere prevista la presenza di un ambiente chiuso (tettoia e copertura sui tre lati), dotato di platea impermeabile sopraelevata facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 8 Rinuncia del proprietario/detentore per seri motivi.

1. Il Comune individua i seri motivi di rinuncia di cui alla legge n. 281/1991 nei casi di gravi motivi di salute, esecuzione di ordinanze sindacali, sequestro e situazioni similari.
2. In tali casi i cani saranno accolti nella struttura convenzionata con oneri a carico del proprietario, oppure in caso di decesso del proprietario e di assenza di eventuali eredi, con oneri a carico del Comune di Terzo di Aquileia.

CAPO II Gatti**Art. 1 Definizione dei termini usati nel presente capo.**

1. Il gatto libero è soggetto di diritto di pertinenza territoriale del Comune che li tutela.
2. Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà che vive in libertà di solito insieme ad altri gatti o frequenta abitualmente lo stesso luogo. I gatti liberi sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità è la caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo più o meno numeroso di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e suburbano, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. E' vietato innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Per "gattaro" o "gattara" si intende la persona riconosciuta formalmente da associazioni protezionistiche che, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.
6. Per "referente di colonia" s'intende il/la "gattaro/a" che rappresenta la colonia nei rapporti con le istituzioni. Un gattaro può fungere da referente per più colonie.

Art. 2 Compiti in ordine al controllo delle nascite.

1. Le operazioni di cattura dei gatti liberi, per gli interventi di sterilizzazione e le cure sanitarie, e la loro successiva riammissione nelle colonie d'origine, potranno essere effettuate dai servizi veterinari dell'A.S.S. e/o dalle associazioni protezionistiche convenzionate con il Comune.
2. Per gli interventi di sterilizzazione il Comune può avvalersi anche dell'operato di veterinari LL.PP.

Art. 3 Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune e sono censite dal Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
2. Il Comune mediante convenzione può affidare in gestione le colonie feline riconosciute dal Servizio Veterinario ad associazioni di volontari inserite nell'apposito elenco regionale. Tale affidamento avviene a titolo gratuito e senza alcun tipo di onere per il Comune, salvo le spese legate alla sterilizzazione.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con i/le gattari/gattare, le associazioni di volontariato, la competente Azienda Sanitaria territorialmente competente, esclusivamente per esigenze sanitarie o comunque di pubblico interesse.
4. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
5. Al/Alla gattaro/a riconosciuto dalle associazioni protezionistiche deve essere permesso l'accesso al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale dell'intero territorio, anche in concessione. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline potranno essere apposti, a cura del Comune, appositi cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
7. Può essere autorizzato dal Comune il posizionamento di "cassette" nelle singole colonie per il riparo dei felini residenti: il gattaro/a se ne assumerà l'obbligo della collocazione, pulizia e manutenzione. E' vietato il danneggiamento e/o lo spostamento non autorizzato delle cassette.
8. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi se autorizzati ai sensi del comma 7, gli arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.
9. E' fatto obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia ed alla immediata rimozione di ogni eventuale residuo ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Art. 4 Cantieri.

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie feline debitamente segnalate debbono prevedere, a mezzo delle associazioni protezioniste, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.
2. A tal fine il Comune potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

3. Tale collocazione di norma e se fisicamente possibile deve essere ubicata in zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
4. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario.

CAPO III Equini

Art. 1 Detenzione.

1. I cavalli che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta; i box dovranno essere di misura minima di 3 metri per 3 metri.
3. I cavalli tenuti nei box non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e non dovranno essere montati in condizioni climatiche sfavorevoli; non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
4. E' fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale di dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
5. Durante i mesi estivi, i proprietari e conduttori di equini adibiti al lavoro esposti al sole, sono tenuti a proteggere i medesimi dall'azione diretta dei raggi solari.

CAPO IV Animali acquatici

Art. 1 Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti preferibilmente in coppia.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. E' fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

CAPO V Fauna Selvatica

Art. 1 Detenzione di fauna esotica.

1. La detenzione degli animali esotici degli allegati A, B, C, D, del vigente Regolamento C.E. n. 338/97 in attuazione della normativa CITES (Convention of International Trade in Endangered Species) ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" dalla legislazione vigente, è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dal CITES stesso.
2. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche e comportamentali proprie di ogni singola specie e delle normative vigenti.
3. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute ed incolumità pubblica, sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 Sanzioni.

1. Fatta salva in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a euro 500,00 per ciascun animale coinvolto.
2. Il sequestro e la successiva confisca – ove previsti – verranno effettuati secondo le procedure disposte dalle vigenti normative, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
3. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad apposita struttura convenzionata. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, può comportare l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni la notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Art. 2 Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, gli Agenti di Polizia Municipale e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù delle vigenti normative in materia.

Art. 3 Segnalazioni di fatti.

1. fatto agli Agenti di Polizia Municipale e/o alle persone addette presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Terzo di Aquileia.

Art. 4 Abrogazione di disposizioni incompatibili.

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e gli altri atti comunali aventi natura regolamentare (come le ordinanze sindacali) vigenti che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 5 Norme transitorie.

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli.

Art. 6 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge.

Approvato con deliberazione consiliare n° 27 del 27.09.2012